

Codice A1703A

D.D. 16 novembre 2016, n. 1070

D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte".

La Direttiva 2000/29/CE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'art. 7, comma 4 bis, dispone il divieto di introduzione e di diffusione di qualunque organismo nocivo ancorchè non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana
- l'art. 50, comma 1, demanda ai Servizi fitosanitari regionali
 - lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
 - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
 - lettera m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”.

La D.D. n. 1069 del 16 novembre 2016, “D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Adozione del Piano di Azione per contrastare la diffusione del “Nematode galligeno del riso” *Meloidogyne graminicola* in Piemonte” descrive le caratteristiche epidemiologiche del nematode e definisce le misure fitosanitarie obbligatorie per l'eradicazione e il contenimento e i criteri per la delimitazione del territorio.

Il nematode è sedentario e può essere movimentato indirettamente dall'acqua, dagli animali (uccelli e mammiferi), dall'uomo (calzature e mezzi meccanici). Pertanto i criteri di definizione della zona infestata e di quella cuscinetto sono stati definiti sulla base di tale caratteristica e di quanto accertato nella stagione 2016.

Dato atto che Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005) del 17 ottobre 2016 ha dato mandato al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte di predisporre una bozza di Decreto di lotta obbligatoria.

Preso atto che in attesa della predisposizione e approvazione del Decreto risulta necessario istituire per il Piemonte le zone di presenza del nematode e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee ad eradicare e contenere la diffusione del nematode, compreso il divieto di messa a dimora delle piante ospiti di *Meloidogyne graminicola*;

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio realizzate a partire dal mese di giugno 2016 dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi il nematode è stato rinvenuto nei Comuni di Buronzo (VC), Giffenga (BI) e Mottalciata (BI) in sette camere coltivate a riso individuate dalle seguenti coordinate: 1. Lat. 45.472499847 Long. 8.24972248; 2. Lat. 45.48916625 Long. 8.22972202; 3. Lat. 45.48361206 Long. 8.22416687; 4. Lat. 45.496112823 Long. 8.22972202; 5. Lat. 45.48500061 Long. 8.241110801; 6. Lat. 45.483890533 Long. 8.23250007; 7. Lat. 45.484165191 Long. 8.23194408.

Considerata la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Meloidogyne graminicola*, di delimitare il territorio in una zona infestata corrispondente a ciascuna camera in cui il nematode è stato riscontrato e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 100 metri oltre i confini di ciascuna zona infestata.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

- 1) di prendere atto dei risultati del monitoraggio realizzato a partire dal mese di giugno 2016 dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi;
- 2) di delimitare, sulla base delle risultanze del monitoraggio sopra citato, le seguenti zone riportate nell'allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale par farne parte integrante e sostanziale:

Zona infestata: le camere con presenza del nematode situate nei Comuni di Buronzo (VC), Giffenga (BI) e Mottalciata (BI) individuate dalle seguenti coordinate geografiche:

1. Lat. 45.472499847 Long. 8.249722248;
2. Lat. 45.48916625 Long. 8.229722202;
3. Lat. 45.48361206 Long. 8.224166687;
4. Lat. 45.496112823 Long. 8.229722202;
5. Lat. 45.48500061 Long. 8.241110801;
6. Lat. 45.483890533 Long. 8.232500007;
7. Lat. 45.484165191 Long. 8.231944408.

Zona tampone: il territorio regionale ricadente in un raggio di almeno 100 metri oltre i confini di ciascuna zona infestata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Meloidogyne graminicola* alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/emergenze.htm.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. P. Mauro Giachino

Allegato

Aree delimitate (zona infestata e zona tampone) relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte

